



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Oggetto

*Causa*  
*Conseguenza degli*  
*esecutivi del 6/5*  
R.G.N. 400/2009

Cron. *27085*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. *6798*

Dott. UGO VITRONE - Presidente - Ud. 27/10/2011  
Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - PU  
Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -  
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -  
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 400-2009 proposto da:

FALZETTI ANDREINA (c.f. FLZNRN70L66F051Q),  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VITE 7,  
presso l'avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che la  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAVALLARO  
MARIO, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2011

2708

**contro**

RISTORANTE ROCCA DEL BORGIA DI DI BERARDINO ANNA,  
PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DI BERARDINO ANNA;

- **intimati** -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CAMERINO,  
depositato il 14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 27/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA  
ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per  
l'inammissibilità, in subordine accoglimento del  
ricorso.

IL CASO.it

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Camerino, con decreto depositato il 14 novembre 2008, ha respinto l'istanza di revoca del proprio precedente decreto emesso il 1° ottobre dello stesso anno proposta da Andreina Falzetti, che si era doluta della liquidazione del compenso per l'opera da lei svolta nella qualità di commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo dell'impresa Di Berardini Anna che le sarebbe spettato in relazione alla duplice attività svolta, di commissario e di liquidatore della cessio honorum, sostenendone la non reclamabilità.

Andreina Falzetti ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione in base ad unico motivo articolato in quattro profili, illustrato con memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c...

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce violazione degli artt. 5 comma 2 D.M. n. 570 del 28.7.1992, degli artt. 39 e 165 legge fall., dell'art. 182 legge fall. e vizio di carente motivazione, per denunciare l'erronea unitaria liquidazione dell'importo del compenso per l'opera da essa prestata, meritevole invece di separata retribuzione in relazione alla duplice attività svolta, di commissario della procedura e di liquidatore dei beni oggetto della cessione dei beni.

Il quesito di diritto chiede se "nel caso in cui un unico soggetto svolga le distinte funzioni di commissario giudiziale di procedura di concordato preventivo con cessio honorum e di liquidatore dei medesimi beni, in applicazione corretta del D.M. n. 570/1992 art 5 comma 2 e dell'art. 182 comma 3 della legge fall. in riferimento al richiamo fattovi dell'art. 39 l.f., spetti o meno al medesimo soggetto la liquidazione di un distinto compenso per le distinte funzioni".

Il ricorso appare fondato.

Il Tribunale di Camerino ha liquidato il compenso spettante all'odierna ricorrente, commissario giudiziale del concordato preventivo, espressamente applicando il principio enunciato dalle S.U. nella sentenza n. 4670/1997 che ha escluso il raddoppio del compenso previsto dall'art. 5 del D.M. n. 570/1992, siccome illegittimo ed irragionevole, conseguendo ad arbitraria sopravvalutazione dell'apporto del commissario rispetto a quello del curatore fallimentare.

L'approdo è affetto dal denunciato errore.

La questione introdotta con l'istanza di liquidazione, che viene in questa sede riproposta, se vi sia concorrenza fra compenso dovuto al commissario giudiziale del concordato preventivo che abbia svolto altresì le funzioni di liquidatore, trae origine da situazione di fatto estranea al tema di discussione esaminato dal

citato arresto, assolutamente condiviso dalla successiva giurisprudenza- Cass. nn.- 3691/2000, 16987/2004 ed anche in questa ribadito-, che ha riguardato la spettanza al commissario giudiziale di ulteriore compenso per l'attività di vigilanza delle operazioni svolte dal liquidatore, dunque da altro organo.

Incontroverso nel caso di specie che l'odierna ricorrente ebbe a ricoprire il doppio incarico - prima di commissario giudiziale del concordato e quindi di liquidatore della *cessio honorum*-, la liquidazione del compenso ad essa spettante non poteva prescindere dal diverso e distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento del suo ufficio, di sicuro astrattamente concorrente, ed in concreto effettivamente eseguito. Secondo quanto si afferma nella recente sentenza di questa Corte n. 15699/2011 cui s'intende dare continuità senza necessità di rivisitazione- pronunciata in un caso in cui il commissario giudiziale era stato incaricato anche dell'espletamento della fase esecutiva della procedura, la nomina del liquidatore ha carattere necessario, non potendo da essa prescindere in relazione alla liquidazione del compendio attivo che rappresenta attività esorbitante dai compiti istituzionali del commissario giudiziale. La specifica caratterizzazione del corrispondente incarico ne rivela l'ontologica distinzione rispetto all'ufficio del commissario

giudiziale, che, laddove la liquidazione sia affidata a diverso soggetto, sul suo espletamento è tenuto a svolgere attività di sorveglianza e controllo. La coincidenza soggettiva, per l'effetto, non incide sulla sfera delle rispettive funzioni, che restano distinte e non assimilabili e per logico corollario meritevoli di distinto compenso.

Il rigetto dell'istanza di liquidazione formulata dalla dottoressa Falzetti è stata pertanto erroneamente disposto dal Tribunale di Camerino facendo applicazione di un principio, corretto in tesi, ma inapplicabile nel caso in esame in quanto ispirato al fine di evitare l'irragionevole vantaggio attribuito dalla doppia liquidazione (rispetto al curatore fallimentare, al commissario giudiziale cui verrebbe riservato un trattamento più favorevole in ragione dell'esercizio del mero controllo dell'attività liquidatoria, affidata e svolta da altro soggetto. Il richiamo contenuto nell'art. 165<sup>l.f.</sup> per quel che rileva, all'art. 39 legge fall., comportando l'applicazione al detto organo del criterio di liquidazione del compenso spettante al curatore fallimentare, disapplicata perché irragionevole- Cost. n. 484/1983- la disposizione contenuta nell'art. 5 del D.M. citato che prevedeva il compenso anche per l'attività successiva all'omologazione, determina il riconoscimento al detto organo di unico compenso, così come per il

curatore, secondo quanto premesso, in relazione alla tipica attività esercitata per dare esecuzione a quell'incarico. Vale a dire di controllo della liquidazione nel concordato con cessione dei beni, ovvero di adempimento del concordato, in caso di concordato con garanzia o misto. L'attività, in tal caso, va considerata unitariamente e dunque compensata una sola volta- Cass. Citata e sul suo solco n. 16987/2004-. Proseguita invece in forma d'attività di liquidazione, che è distinta ed autonoma rispetto a quella di sorveglianza connaturata alla funzione del commissario, il suo ulteriore compimento merita evidentemente separata ed autonoma remunerazione.

IL CASO.it  
Il decreto impugnato deve per l'effetto essere cassato con rinvio degli atti al Tribunale di Camerino che liquiderà alla ricorrente il compenso alla stessa dovuto in relazione all'espletamento del doppio distinto incarico svolto con riferimento alla duplice veste ricoperta nell'ambito della procedura, e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale Camerino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011

Il Consigliere est.

*Mario Romio Celis*

Il Presidente

*Stefano V. Krou*

**Depositato in Cancelleria**

il 15 DIC 2011

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madafferi

*Alfonso Madafferi*

IL CASO.it